


COMUNE DI BIENNO

Provincia di Brescia



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 10 del 30/03/2019

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2019 -.

Adunanza ore **11:00**

Per la trattazione dell'oggetto si hanno le seguenti presenze:

Cognome e Nome	Funzione	P	A
MAUGERI MASSIMO	SINDACO	X	
BETTONI OTTAVIO	VICE SINDACO	X	
BONTEMPI FRANCESCA	CONSIGLIERE	X	
BETTONI PAOLO	CONSIGLIERE	X	
BONTEMPI ISACCO	CONSIGLIERE	X	
FANTI DANIELE	CONSIGLIERE	X	
PANTEGHINI GIANCARLO	CONSIGLIERE	X	
TROMBINI BORTOLO	CONSIGLIERE	X	
PANTEGHINI ANGELO	CONSIGLIERE	X	
PINI GERMANO	CONSIGLIERE		X
BONALI DOMENICA	CONSIGLIERE		X
BETTONI ANGELO	CONSIGLIERE		X
BELICINI GIACOMO	CONSIGLIERE		X

Presenti : 9 Assenti: 4

Presiede il Sindaco Dr. Maugeri Massimo.

Partecipa e verbalizza Il Segretario Comunale Dr. Stanzione Giovanni

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2019 -.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote in aumento o in diminuzione entro i seguenti limiti:

- 1) aliquota di base 0,76 per cento - aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) aliquota abitazione principale 0,4 per cento - aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento - riduzione fino allo 0,1 per cento.

Letto l'art. 9 comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 ...“Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).”...

Osservato che il Comune di Bienno è classificato totalmente montano nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT;

Visto l'articolo 1 comma 380 lettera a) della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che ha soppresso la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

Visto l'articolo 1 comma 380 lettera f) della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che ha riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

Visto il Regolamento dell'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 18.06.2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato di riconoscere il contributo di cui all'art. 22/bis comma 2 del Regolamento IUC (“Ai soggetti passivi titolari di fabbricati di categoria D ubicati sul territorio del Borgo di Prestine verrà riconosciuto un contributo a titolo di incentivo pari ad una percentuale di aliquota compresa tra lo 0,0 e lo 0,7 per mille, stabilita annualmente in base alla disponibilità di bilancio e fissata nella delibera di approvazione delle aliquote IMU, dietro presentazione di apposita richiesta comprensiva della quietanza di versamento da presentare entro il 28 febbraio successivo all'anno d'imposta per il quale le aliquote sono state deliberate”) nella percentuale di aliquota pari allo 0,7 per mille;

Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 come anche modificato dal D.L. 16/2014 ed in particolare:

comma 640: l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;

comma 677: il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. comma 703: l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Visto il comma 708 della Legge 147 del 27.12.2013 che recita "A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011."

Considerato che pur mantenendo inalterate le aliquote e le detrazioni rispetto all'anno 2018 si ritiene comunque utile ai fini dell'approvazione del bilancio confermare attraverso il presente atto deliberativo le aliquote e le detrazioni per l'anno 2019;

Atteso che la Legge di Bilancio 2019 (legge 30.12.2018 n. 145) non ha prorogato per l'anno 2019 quanto disposto dall'art. 1 comma 26 della Legge 28/12/2015, n. 208 che recita "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";

Appreso pertanto che dall'anno d'imposta 2019 è stato rimosso il blocco dei tributi locali;

Visto l'art. 1 c. 169 della legge 296/2006 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 pubblicato sulla G.U. n. 28 in data 02.02.2019, con il quale è stato disposto il rinvio al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

Atteso che con Legge Regionale 21 aprile 2016, n. 9 il Comune di Prestine è stato incorporato nel Comune di Bienno, ai sensi dell'art. 1 comma 130 della legge 56/2014 e che questa norma è entrata in vigore il 23 aprile 2016;

Vista la Legge 07 aprile 2014 n. 56 avente ad oggetto "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"

Visto in particolare il comma 132 che così recita: "I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune".

Considerato che la fusione è avvenuta nel corso dell'anno 2016 e per detto anno si è provveduto all'applicazione di aliquote differenziate per i due ex territori al fine di non comportare disagio ai contribuenti;

Stabilito che dall'anno 2017 non si è inteso mantenere regolamenti, tributi e tariffe differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione ma si sono resi detti regolamenti, tributi e tariffe omogenei su tutto il territorio del Comune di Bienno;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 16.02.2018 con la quale si è stabilita la volontà politico – amministrativa di non avvalersi anche per l'anno 2018 e successivi della facoltà di cui alla Legge 07 aprile 2014 n. 56 comma 132 "I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune" ma bensì di adottare per la IUC un unico regolamento nonché aliquote e tariffe unificate su tutto il territorio del Comune di Bienno così come costituito con Legge Regionale 21 aprile 2016, n. 9.

Considerato pertanto che il Comune di Prestine, a seguito della fusione, è stato soppresso ed incorporato nel Comune di Bienno e che di conseguenza tariffe e regolamenti da esso approvati prima della fusione sono da considerarsi non più vigenti;

Richiamato l'art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n° 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;

Preso atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa;

DELIBERA

1) di stabilire per l'anno 2019 e con decorrenza 01/01/2019, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), invariate rispetto all'anno d'imposta 2018:

- aliquota di base: 8,3 per mille;
- aliquota abitazione principale (categorie A/1 A/8 e A/9): 4,0 per mille;

2) di stabilire per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze la detrazione di euro 200,00, così come disciplinato dal Regolamento, invariata rispetto all'anno d'imposta 2018;

- 3) di stabilire che dette aliquote e detrazioni si applicano su tutto il territorio del Comune di Bienna così come costituito con Legge Regionale 21 aprile 2016, n. 9 con la quale il Comune di Prestine è stato incorporato nel Comune di Bienna;
- 4) di riconoscere ai soggetti passivi titolari di fabbricati di categoria D ubicati sul territorio del Borgo di Prestine il contributo a titolo di incentivo di cui all'art. 22/bis comma 2 nella percentuale di aliquota pari allo 0,7 per mille;
- 5) di dare atto dei pareri espressi in premessa;
- 6) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile al fine di dare esecuzione agli atti di cui al provvedimento approvato, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito a separata votazione unanime e favorevole, palesemente espressa.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Dr. Massimo Mangeri



Il Segretario Comunale

Dr. Stanzone Giovanni

[Handwritten signature of Dr. Stanzone Giovanni]

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
- 4 APR. 2019 al 19 APR. 2019 n° 23

Li, 4 APR. 2019



Il Responsabile del procedimento

Gatti Loretta

[Handwritten signature of Gatti Loretta]

Atto dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000)

- 4 APR. 2019

Li,



Il Segretario Comunale

Dr. Stanzone Giovanni

[Handwritten signature of Dr. Stanzone Giovanni]

Divenuta esecutiva dopo il 10° giorno di compiuta pubblicazione (art. 134 comma 3 del T.U.E.L. n. 267/2000)

Li, _____

Il Segretario Comunale

Dr. Stanzone Giovanni